

Presentazione

Dalla pubblicazione del testo «*La responsabilità giuridica per atti di bullismo*»¹ sono ormai trascorsi cinque anni e, purtroppo, gli episodi di cyberbullismo e bullismo non tendono a diminuire nonostante il grande impegno che, da allora, è stato profuso sia dalle Istituzioni sia dalle agenzie educative di riferimento dei minorenni.

Il fenomeno di cui trattiamo è talmente grave e pervasivo all'interno della nostra società, senza distinzione alcuna fra ceti sociali, loro conseguente educazione e formazione, da poter essere considerato un problema trasversale che interessa la società nel suo complesso.

Dal 2014 in poi molto è stato fatto e si è giunti anche alla emanazione della legge n. 71 del 29 maggio 2017 intitolata «*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo*» entrata in vigore il successivo 18 giugno.

L'intervento legislativo si è ispirato, come dichiarato dalla prima firmataria dell'allora disegno di legge Sen. Elena Ferrara, "a principi di sicurezza partecipativa, di diritto mite, puntando sulla prevenzione e a carattere inclusivo rivolgendosi direttamente alle famiglie, al mondo della scuola, e coinvolte Istituzioni, terzo settore e colossi del *web*."

Legge pensata per i ragazzi vittime di bulli e cyberbulli, subito dopo il tragico suicidio di una giovane ragazza novarese di 14 anni Carolina, che scosse l'opinione pubblica nazionale.

La legge è stata a lei dedicata dall'allora Presidente della Camera dei Deputati nel giorno della sua approvazione.

Si tratta della prima, ed al momento unica, legge varata in Europa sul contrasto al cyberbullismo ed è stata presentata il 18 gennaio 2018 a Strasburgo su convocazione dell'Inter-gruppo per i diritti dei minori del Parlamento Europeo.

¹ A.M. PENNETTA (a cura di), *La responsabilità giuridica per atti di bullismo*, 2014.

Una legge che rappresenta l'eredità a noi lasciata dal notissimo caso di suicidio, per bullismo e cyberbullismo, di Carolina che, con le sue parole «... *le parole fanno più male delle mani*» e «... *voglio che si sappia la mia storia, perché qui in giro non ci sarò solo io a soffrire per bullismo ...*», lasciate quasi come testamento, ha saputo risvegliare e responsabilizzare l'assonnato e distratto mondo adulto che ha trovato lo stimolo per mettere mano ad una normativa a tutela delle giovani generazioni.

Come più volte è stato sostenuto, il nostro Ordinamento contiene in sé tutte le misure per poter reagire agli illeciti, sia penali sia civili, realizzati dai minorenni.

Non essendo pertanto necessaria alcuna ulteriore previsione normativa diretta ad introdurre, ad esempio, altre figure di reato, come pure si è tentato di fare, da parte di alcuni, in sede parlamentare, la novella del 2017 è potuta intervenire in una prospettiva di prevenzione piuttosto che di repressione.

Lo spirito di questa legge è stato indirizzato, sin dai primi passi nell'opportunità e nella necessità di mettere al centro i minorenni coinvolti nel fenomeno del cyberbullismo. Quindi non si tratta di una legge adultocentrica ma, certamente, di una legge che ha voluto tutelare il minorenne, la sua dignità, introducendo dei meccanismi diretti a prevenire e contrastare il cyberbullismo, ed a coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto al fenomeno responsabilizzando le Istituzioni ed i genitori.

Mutuato dalla normativa sullo *stalking* è stato previsto l'ammonimento attuato dal Questore, alla presenza di almeno uno dei genitori del bullo e/o cyberbullo, di cui si avrà modo di parlare.

Come si potrà osservare ho utilizzato volontariamente non solo l'espressione cyberbullismo ma anche quella di bullismo.

Indubbiamente l'utilizzazione massiccia, anche da parte di piccolissimi, della strumentazione tecnologica può far registrare l'errata convinzione che il bullismo "tradizionale" sia scomparso.

Così non è, tanto che vengono registrati gravi episodi di bullismo su tutto il nostro territorio.

Nelle scuole elementari e medie il bullismo è sempre più diffuso. Si tratta di una forma di comportamento aggressivo diretto a sopraffare, ad intimidire un soggetto debole, la cosiddetta vittima, da parte di un soggetto forte "il bullo".

Questi aspetti verranno adeguatamente trattati nella presente opera, così come nel volume edito nel 2014, dalla Dott.ssa Giuliana Ziliotto con la quale, negli anni, abbiamo studiato e trattato scientificamente il fenomeno,

di tragica attualità, spendendo molte energie anche nella formazione di docenti ed allievi.

La mancata previsione, già nel titolo della legge, del termine bullismo la ritengo cosa grave così come è stato espresso nell'ambito dell'audizione alla Camera dei Deputati, Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali), del 18 gennaio 2016 in cui si segnalava la necessità di intitolare la legge al bullismo ed al cyberbullismo.

Non è casuale che, in moltissime circostanze, come si è verificato nelle modalità dei comportamenti delittuosi, del famoso caso appena richiamato, si sia passati da fatti di bullismo che, per effetto della capacità di resilienza della povera vittima, sono sempre più diventati aggressivi sino a giungere alle offese più gravi alla dignità ed alla reputazione della giovanissima vittima attraverso il bullismo in rete e quindi attraverso il cyberbullismo.

Dalla previsione della novella n. 71/2017 ci si potrebbe infatti chiedere se oggi gli atti di bullismo siano leciti, mentre, chi si occupa di queste materie, sa perfettamente, ma del resto è intuitivo, che il cyberbullismo altro non è se non bullismo agito attraverso strumenti tecnologici.

Dalle indicazioni che ci derivano da alcuni dati statistici sappiamo che l'età delle vittime si abbassa sempre di più sino ad interessare bambini di cinque anni (22% dei casi) mentre il cyberbullismo inizia con le scuole secondarie di primo grado.

Allo stesso modo per le ragazze, vittime di bullismo: si tocca il 45% dei casi, ma la percentuale giunge sino al 70% per gli episodi di cyberbullismo (*fonte Telefono Azzurro*). Appaiono allineati i rilevamenti fatti effettuare da Save the Children e SIPPS – Società Italiana di Pediatria preventiva e sociale.

La situazione da quanto si può vedere, dati alla mano, è molto grave poiché risulterebbe che in Italia, l'11% delle vittime dichiara di aver pensato al suicidio.

Anche la testimonianza del Prof. Luca Bernardo – Direttore della Casa Pediatrica Fatebenefratelli – Sacco di Milano, rappresenta una situazione allarmante infatti dichiara: «Abbiamo iniziato nel 2008, come servizio pubblico, a occuparci del disagio adolescenziale in generale. Oggi ci sono 1.200 casi nuovi all'anno, l'80% dei quali relativi a problematiche di cyberbullismo e *sexting*. Si contano oltre 200 casi di ragazzi ricoverati nel 2018, di cui il 5% tentati suicidi».

Ciò nonostante, da quanto emerge da un'indagine realizzata dalla Sapienza e dal MOIGE, 7 adolescenti su 10 non chiedono aiuto, convinti che le vittime

di cyberbullismo dovrebbero parlarne solo con i coetanei (www.moige.it/indaginecyberbullismo).

Moltissimo impegno è stato profuso dalle Istituzioni, in particolare dal Ministero della Pubblica Istruzione, dagli Enti locali, dagli Psicologi, dai Pediatri, dai Neuropsichiatri infantili, dai Sociologi, nell'analisi del fenomeno *de quo*, impegno che, al contrario, non appare altrettanto intensamente realizzato per l'analisi giuridica dell'illecito minorile realizzato attraverso atti di bullismo.

Per i motivi sopra espressi è stata prevista una indispensabile, breve descrizione degli agiti e, nell'ambito della elaborazione giurisprudenziale, è stata dedicata una apposita sezione alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (c.d. Corte EDU) atteso il sistema normativo multilivello recepito dal nostro Ordinamento.

Torino, 9 gennaio 2019

ANNA LIVIA PENNETTA